

**Diritto d'autore e Mercato unico digitale:  
le sfide per il legislatore europeo**

Ginevra Bruzzone \*

\* Intervento in occasione della presentazione del volume *The Digital Single Market Copyright*, a cura di Mario Franzosi, Oreste Pollicino e Gianluca Campus, in collaborazione con l'Intergruppo Innovazione del Parlamento italiano, Roma, 10 ottobre 2016.

## 1. Punti condivisi ed esigenze da soddisfare

Quando si discute di come definire i confini del diritto d'autore e assicurare le appropriate modalità di protezione nel contesto digitale emergono visioni diverse e interessi configgenti. Vi sono tuttavia alcuni punti condivisi, che possono costituire una base di partenza per le riflessioni di politica pubblica.

Il primo punto rispetto al quale esiste un sufficiente consenso riguarda la finalità da perseguire: si deve mirare a un quadro giuridico che, assicurando i giusti incentivi alla creazione e all'investimento, sia in grado di favorire la fornitura e la diffusione dei contenuti e lo sviluppo dinamico dei settori interessati. E' da un tale quadro giuridico che possono derivare i maggior benefici anche per i fruitori dei contenuti, ossia i consumatori.

Un altro punto non controverso attiene alla necessità, quando si tratta della diffusione di contenuti nel contesto digitale, di effettuare bilanciamenti tra diverse esigenze.

Come evidenziato da molte sentenze della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali, spesso sono i giudici a dovere compiere questo esercizio, sulla base del quadro normativo esistente e delle garanzie riconosciute dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Se guardiamo, ad esempio, alla giurisprudenza in tema di responsabilità dei prestatori intermediari rispetto ai contenuti protetti, nelle valutazioni entrano in gioco la libertà d'impresa e i diritti di proprietà, la libertà di espressione per chi fornisce contenuti in rete, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti di difesa, nonché il diritto dei consumatori ad avere accesso al maggior novero possibile di informazioni<sup>1</sup>. Nelle controversie relative ai sistemi di equo compenso per le copie private, l'esigenza di compensare adeguatamente i titolari dei diritti si accompagna a quella di non coinvolgere nel finanziamento soggetti che non beneficiano dell'eccezione della copia privata<sup>2</sup>. Nelle pronunce della Corte di giustizia riguardo alla legittimità di restrizioni territoriali, quale la sentenza *Premier League/Murphy* del 2011<sup>3</sup>, si tratta di bilanciare le esigenze degli consumatori nel mercato interno con quelle delle imprese relative alla

---

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio le sentenze della Corte di giustizia 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Promusicae*; 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet c. Sabam*; 16 febbraio 2012, causa C-360/10, *Sabam c. Netlog*; 19 aprile 2012, causa C-461/10, *Bonnier Audio*, e le sentenze italiane nel caso *Peppermint*, pubblicate in Riv. Dir. Ind. 2008.

<sup>2</sup> Cfr. Corte di giustizia, sentenza 9 giugno 2016, causa C-470/14, sul sistema spagnolo e sentenza 22 settembre 2016, causa C-110/15, sul sistema italiano.

<sup>3</sup> Sentenza 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08.

---

sostenibilità dei modelli di produzione e diffusione dei contenuti. In tutti questi ambiti, nelle valutazioni dei giudici un ruolo cruciale è svolto dal principio di proporzionalità.

E' un bilanciamento diverso, di tipo politico, quello che è richiesto oggi al legislatore europeo a fronte della sfida della modernizzazione delle regole sul diritto d'autore nel contesto digitale. La riflessione coinvolge alcune delle principali direttive relative al mercato interno, quali la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), la direttiva Infosoc (2001/29/CE) e la direttiva sull'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE). Si tratta di vedere se e in che modo l'evoluzione straordinaria dei modelli di business e delle modalità di fruizione dei contenuti a cui stiamo assistendo in questi anni nei settori della musica, dell'audiovisivo, dei libri e dell'informazione periodica generi esigenze rispetto alle quali l'attuale quadro normativo europeo è inadeguato. Si tratta, inoltre, di capire se sia opportuno intervenire sul fronte legislativo o siano più appropriate forme alternative di intervento pubblico, che vanno dall'utilizzo dei fondi europei alla promozione di protocolli di intesa tra gli operatori e all'incoraggiamento di iniziative di autoregolazione e co-regolazione.

Sul piano politico, l'esigenza più evidente è quella di assicurare ai cittadini europei un facile accesso a un'ampia varietà di contenuti, anche attraverso i confini nazionali. Perseguire questo obiettivo è importante per rafforzare il senso di appartenenza a un mercato unico integrato in un momento di disamore e sfiducia per il progetto europeo. Al contempo, vi è un vincolo da rispettare: le misure volte a favorire l'accesso ai contenuti devono essere compatibili con la sostenibilità economica per i soggetti coinvolti a vario titolo nella loro produzione e diffusione. In questo senso, le tesi estreme per cui nel mondo della comunicazione digitale senza confini il concetto stesso di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi è obsoleto possono essere interessanti sul piano intellettuale ma sono nel concreto di scarsa utilità.

Una seconda esigenza rilevante sul piano politico è quella di assicurare che lo sviluppo del mercato digitale sia accompagnato da un'equa remunerazione di tutti i soggetti che, a vario livello, intervengono nella catena del valore (dagli autori agli artisti, dall'industria dei contenuti agli internet service providers). La Commissione europea auspica, al riguardo, 'un mercato più giusto e sostenibile per i creatori e la stampa' (*'a fairer and sustainable marketplace for creators and the press'*). In questo ambito, la sostenibilità economica non è tanto un vincolo quanto l'obiettivo delle iniziative di politica pubblica. La difficoltà consiste nel trovare il modo di intervenire dall'esterno per assicurare la sostenibilità dei modelli produttivi evitando il rischio di interventi dirigistici di tipo redistributivo, che potrebbero irrigidire ingiustificatamente l'evoluzione del sistema.

---

Sono queste, in estrema sintesi, da un lato le esigenze e dall'altro le difficoltà a cui si trova oggi a far fronte il legislatore europeo con il pacchetto sul copyright nel Mercato unico digitale. E' evidente che il compito è estremamente complicato, anche in relazione alla varietà dei soggetti coinvolti.

## 2. Una strategia per il copyright nel Digital Single Market

Tra il 2010 e il 2012 la Commissione europea aveva tentato di disegnare una serie di interventi per la modernizzazione della disciplina del diritto d'autore nel contesto digitale. In ragione della difficoltà di conciliare le diverse istanze, tuttavia, vi è stata per un paio di anni una battuta d'arresto. La sola rilevante iniziativa che si è riusciti a portare a termine in questo lasso di tempo è stata la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi e le licenze multiterritoriali di diritti per le opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

La Commissione Juncker ha deciso di ritentare, proponendo all'interno della più ampia strategia per il Mercato unico digitale del maggio 2015 una microstrategia relativa al Digital Single Market Copyright che cerca di superare il blocco degli interessi contrapposti. In questa prospettiva, si comprende perché la maggior parte delle proposte di intervento legislativo siano estremamente mirate (*'a targeted modernization of copyright'*) e perché quando sono previste misure che implicano maggiori oneri per una categoria di soggetti, la strategia perlopiù preveda anche ulteriori misure a compensazione della medesima categoria di soggetti. Si capisce anche perché, in vari ambiti, la strategia preveda strumenti di intervento pubblico diversi e complementari rispetto alle misure legislative. Ad esempio, per sostenere le produzioni europee è prevista una combinazione tra l'utilizzo di fondi europei e l'imposizione di obblighi in termini di una quota minima di contenuti europei (20%) sui fornitori di servizi a richiesta<sup>4</sup>. Contestualmente viene prevista, a vantaggio dei fornitori di servizi di video on demand, una semplificazione delle modalità di accesso ai contenuti<sup>5</sup>.

In questa nota sono proposte alcune riflessioni sulle principali linee di intervento della strategia europea relativa al copyright nel contesto digitale, distinguendo tra le misure volte a favorire l'accesso al patrimonio culturale europeo (paragrafo 3), le misure volte specificamente a favorire l'accesso transfrontaliero ai contenuti (paragrafo 4) e quelle

---

<sup>4</sup> Proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi, COM(2016) 287 def. del 25 maggio 2016.

<sup>5</sup> Proposta di direttiva sul diritto d'autore nel Mercato unico digitale, COM(2016) 593 def. del 14 settembre 2016.

---

dirette a realizzare un'equa remunerazione dei soggetti lungo la catena del valore (paragrafo 5).

### 3. Accesso al patrimonio culturale europeo

Partendo dalle questioni meno controverse, da una decina di anni la Commissione sta cercando di avvalersi della digitalizzazione come strumento per favorire l'accesso dei cittadini al patrimonio culturale europeo.

Per le opere in pubblico dominio, non più coperte dal diritto d'autore, dal 2008 vi è una piattaforma online senza scopo di lucro (Europeana) basata sulla cooperazione tra istituzioni culturali europee che costituisce un punto di accesso gratuito alle opere delle loro collezioni che vengano digitalizzate.

Il passo successivo ha riguardato le opere orfane, ossia quelle il cui autore non è noto o non è più rintracciabile, in base a sforzi ragionevoli, per ottenere una licenza. Per le opere che seguendo una determinata procedura risultano orfane, la direttiva 2012/28/UE ha introdotto una specifica eccezione armonizzata a livello europeo al diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico, sia pure limitata ad alcune istituzioni (in particolare, biblioteche), a certi tipi di opere (ad esempio, non le singole fotografie) e solo a fini culturali e formativi. La creazione di una banca dati pubblicamente accessibile, gestita dall'EU IPO, delle opere riconosciute come opere orfane in tutta l'Unione europea rappresenta un primo passo nella direzione di un sistema di registrazione in materia di diritto d'autore<sup>6</sup>. Resta aperta la questione se sia opportuno ampliare il novero delle opere per cui è prevista l'eccezione e aprire il sistema anche a utilizzi commerciali.

Più delicato è il tema di favorire l'accesso *online* alle opere per le quali l'autore titolare del diritto può a tutti gli effetti essere rintracciato ma che sono fuori commercio. In quest'ambito sin dal 2011 la Commissione sta cercando di promuovere la digitalizzazione su larga scala per facilitare l'accesso ai cittadini senza stravolgere il sistema dei diritti. La soluzione, promossa inizialmente su base volontaria e ora codificata nella proposta di direttiva sul diritto d'autore nel Mercato unico digitale, si basa sulla costruzione di un meccanismo per facilitare il rilascio da parte dei titolari dei

---

<sup>6</sup> Nel dibattito europeo sono stati ipotizzati anche progetti più avanzati, volti a consentire lo sfruttamento commerciale delle opere orfane, previa autorizzazione da parte di un organismo indipendente. Su questi temi e in generale sul dibattito sino al 2013, cfr. Assonime, *La protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nel contesto on-line*, Note e studi n. 6/2013.

---

diritti di accordi volontari di licenza in favore delle istituzioni culturali per la digitalizzazione e la messa a disposizione delle opere (libri, riviste, film), anche con finalità commerciali. Nel sistema, che è basato su un meccanismo di opt-out, viene affidato alle società di gestione collettiva un ruolo chiave di coordinamento e riduzione dei costi di transazione.

Riguardo a tutte queste iniziative va osservato che, finché si tratta di usare la digitalizzazione per assicurare l'accesso alle opere esistenti e non sfruttate, i temi del diritto d'autore (nelle sue dimensioni morale ed economica) si pongono in modo attenuato, anche se ovviamente con differenze sostanziali tra opere in pubblico dominio, orfane o fuori commercio. Sicuramente, però, in tutti e tre gli ambiti occorrono risorse finanziarie affinché le iniziative si traducano in una diffusa digitalizzazione e messa a disposizione delle opere con concreti benefici per gli utenti. Resta aperta la questione di come reperire tali risorse in ambito pubblico o con il coinvolgimento del settore privato.

Per il settore dell'audiovisivo, già nel 2012 era chiara l'esigenza di migliorare la conoscibilità, la reperibilità e la disponibilità *online* delle opere europee, in particolare dei film fuori distribuzione. Si trattava quindi di stabilire come procedere nel rispetto dei diritti dei vari soggetti coinvolti. Nel pacchetto sul copyright del settembre 2016 la Commissione europea spinge anzitutto per un sistema universale di identificazione delle opere basato, con il supporto della tecnologia, sull'interoperabilità dei diversi standard esistenti, come premessa per l'integrazione delle attuali banche dati<sup>77</sup>. In aggiunta, vi è la proposta di semplificare la concessione delle licenze per la messa a disposizione delle opere su piattaforme di video on demand. Nella proposta di direttiva sul copyright viene compiuto un passo avanti, rispetto al mero auspicio di un dialogo tra gli stakeholder, con il previsto obbligo per gli Stati membri di istituire organismi indipendenti volti a facilitare la negoziazione dei diritti. Quindi il percorso logico comprende cataloghi, *licensing hubs* e messa a disposizione dei contenuti.

Iniziative complementari volte a rafforzare l'accessibilità delle opere includono la messa a disposizione di fondi per doppiaggi e sottotitoli e la promozione di strumenti di ricerca con informazioni anche sui contenuti. Nella direzione di agevolare l'accesso del cittadino europeo ai contenuti vanno anche le nuove eccezioni previste dal pacchetto sul copyright, relative ai materiali per l'insegnamento con strumenti digitali, anche in corsi online transfrontalieri, al *text and data mining* da parte di ricercatori, anche a fini commerciali, e alla conservazione del patrimonio europeo da parte delle istituzioni culturali anche per opere diverse dalle opere orfane.

---

<sup>77</sup> Comunicazione del 14 settembre 2016, COM(2016) 592 def.

#### 4. Accesso transfrontaliero ai contenuti

Dato che Internet per definizione non segue i confini nazionali, la fruibilità *online* dei contenuti coperti dal diritto d'autore ha fatto emergere una potenziale tensione tra l'impostazione tradizionale del diritto d'autore, incentrata sulla tutela frammentata a livello nazionale, e le potenzialità offerte dalla tecnologia di accedere facilmente alle opere a prescindere dai confini nazionali.

Va tenuto ben presente che la segmentazione dei mercati tramite licenze su base territoriale non deriva solo dalla natura nazionale del diritto: anche nell'ipotesi in cui si giungesse a un titolo di protezione unitario a livello europeo, potrebbe rimanere una segmentazione territoriale nell'utilizzo del diritto tramite le licenze<sup>8</sup>. Esistono infatti, tra i vari Stati membri, differenze a volte profonde nella domanda di contenuti per ragioni che vanno dalla lingua alla diversità culturale, al livello di reddito, al *digital divide*. Per questo è perlopiù razionale per i titolari dei diritti adottare una strategia di diffusione dei contenuti articolata all'interno del territorio europeo per remunerare i propri investimenti.

In questo ambito il legislatore europeo si trova di fronte a interessi parzialmente divergenti: quello degli utenti di accedere facilmente a tutti i contenuti, a prescindere dai confini nazionali, e l'interesse dei diversi soggetti coinvolti nella catena del valore a evitare rigidità che potrebbero generare elevati costi, quale sarebbe ad esempio un obbligo di concedere licenze paneuropee. Sinora, al riguardo, le iniziative europee si sono limitate a favorire le licenze multiterritoriali dei diritti per l'utilizzo *online* delle opere musicali, senza imporre dall'alto tali scelte<sup>9</sup>.

Più in generale, come osservato dalla Commissione europea, nei contratti di licenza per i contenuti digitali si trova una serie di clausole che in astratto potrebbero essere considerate restrittive (restrizioni territoriali, finestre temporali di distribuzione, vincoli relativi alle tecnologie utilizzabili dai fornitori per trasmettere i contenuti e dagli utenti per accedervi, vincoli di esclusiva di durata significativa). Su questi profili contestualmente alla pubblicazione della Digital Single Market Strategy, su proposta della DG Concorrenza la Commissione ha avviato un'indagine conoscitiva in materia di commercio elettronico che ha tra i suoi obiettivi quello di analizzare la situazione del

---

<sup>8</sup> Sul tema, cfr. Il rapporto del CEPS Digital Forum (2013), *Copyright in the EU Digital Single Market*.

<sup>9</sup> Cfr. in particolare la direttiva 2014/26/UE.

---

settore dei contenuti digitali e di comprenderne le ragioni e gli effetti nella prospettiva del diritto antitrust<sup>10</sup>.

Come sanno bene gli esperti di diritto della concorrenza – e come recentemente ribadito dalla Commissaria Vestager<sup>11</sup>, clausole di questo tipo possono essere giustificate per assicurare il buon funzionamento del mercato in un contesto in cui la domanda di contenuti è disomogenea tra Stati membri e in cui occorre remunerare sostanziali investimenti. Ciò che occorre capire è se e in quali condizioni il diritto antitrust europeo debba porre un limite alla libertà di definire le clausole contrattuali relative ai contratti di licenza sia dal punto di vista territoriale, con particolare riferimento alle restrizioni alle cosiddette vendite passive (non sollecitate dal fornitore), sia per gli altri profili.

Per applicare le regole antitrust occorre capire bene come funzionano i mercati interessati. Per verificare se effettivamente le clausole in oggetto incidano negativamente sulle variabili del processo concorrenziale - prezzi, quantità, varietà, innovazione –a discapito del consumatore, ci si deve interrogare sullo scenario controfattuale, considerando come funzionerebbe il mercato in assenza delle restrizioni contestate. Nella disciplina delle intese verticali tra fornitori e distributori nel contesto analogico, le restrizioni alle vendite passive sono tradizionalmente considerate incompatibili con il diritto europeo della concorrenza. Nel trasporre un simile approccio nel contesto digitale occorre cautela perché la facilità del passaggio dalla fruizione *online* del singolo consumatore alla diffusione generalizzata in rete del contenuto rischia di pregiudicare i modelli economici di produzione e distribuzione.

Uno studio del 2014 elaborato su impulso della Commissione europea riguardo all'analisi economica dei profili territoriali dello sfruttamento *online* del diritto d'autore ha evidenziato che, rispetto alla attuale situazione, un divieto generalizzato per i fornitori di contenuti di adottare limitazioni territoriali non comporterebbe necessariamente una migliore situazione per gli utenti<sup>12</sup>. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 gennaio 2016 “Towards a Digital Single Market Act” ha riconosciuto che promuovere indiscriminatamente il rilascio di licenze paneuropee potrebbe tradursi, paradossalmente, in una riduzione dei contenuti disponibili per gli utilizzatori.

---

<sup>10</sup> [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector\\_inquiries\\_e\\_commerce.html](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html). Sul rapporto preliminare dell'Indagine conoscitiva, cfr. Assonime, Interventi n. 20/2016.

<sup>11</sup> [http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/e-commerce-fair-deal-consumers-online\\_en](http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/e-commerce-fair-deal-consumers-online_en).

<sup>12</sup> CRA (2014), *Study on Economic Analysis of the Territoriality of the Making Available Right in the EU*, predisposto per la DG Mercato interno.



---

Coerentemente, per ora non solo il settore audiovisivo ma più in generale i contenuti protetti sono esclusi dall'ambito di applicazione della proposta di regolamento sul geoblocking, che pone un obbligo di non discriminazione per i servizi accessibili *online*<sup>13</sup>. Nella microstrategia in tema di Digital Single Market copyright la Commissione si è limitata a proporre alcuni interventi specifici volti ad aumentare senza rilevanti controindicazioni le possibilità di fruizione transfrontaliera dei consumatori.

In particolare, nella proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* presentata nel dicembre 2015 è previsto che il consumatore possa usufruire anche quando si trova temporaneamente in altri Stati membri dei contenuti a cui ha acquisito accesso legalmente (tramite acquisto o abbonamento) nel proprio Stato di residenza. Nella proposta di regolamento sulle trasmissioni e ritrasmissioni *online* di programmi televisivi e radiofonici, per semplificare l'accesso alle necessarie autorizzazioni e così poter trasmettere *online* a livello transfrontaliero l'approccio del paese d'origine già seguito per le trasmissioni via cavo e via satellite viene esteso alle trasmissioni *online* dei broadcasters strettamente ancillari alla programmazione (trasmissione contestuale online, servizi di catch up). Una semplificazione della concessione delle licenze è prevista per le ritrasmissioni in network chiusi con tecnologie diverse dal cavo.

In sintesi, data la complessità del settore appare appropriata, sia sul fronte legislativo che nell'applicazione del diritto antitrust, un'approfondita riflessione volta a comprendere le ragioni delle restrizioni contenute negli attuali contratti di licenza e le conseguenze delle varie opzioni prima di decidere in che misura rafforzare quello che a prima vista costituisce un obiettivo desiderabile, ossia l'accesso ai contenuti da parte del cittadino europeo a prescindere dai confini nazionali.

Al tempo stesso, va riconosciuto che la mancata disponibilità dei contenuti legali spesso finisce per favorire la pirateria. E' quindi nell'interesse dei titolari dei diritti e dei distributori di contenuti ampliare al massimo le possibilità per gli utenti per fruire legalmente dei contenuti *online*. Occorre un costante sforzo per sviluppare le modalità di accesso legale, anche con soluzioni innovative.

---

<sup>13</sup> COM(2016) 289 def.

## 5. La remunerazione dei soggetti lungo la catena del valore

Infine, rispetto all'esigenza di assicurare 'un mercato più equo e sostenibile', dal punto di vista della remunerazione dei vari soggetti lungo la catena del valore, nella strategia della Commissione europea si possono individuare tre principali linee di azione.

La prima consiste nell'assicurare una più efficace remunerazione dei titolari dei diritti rafforzando l'azione di contrasto alle violazioni. Si collocano in questo ambito sia le iniziative volte a coinvolgere, attraverso l'approccio *follow the money*, i fornitori di servizi di pagamento e gli acquirenti di spazi pubblicitari nella prevenzione delle violazioni su scala commerciale. Nella stessa prospettiva, nella proposta di direttiva sul copyright sono previsti nuovi obblighi in capo ai fornitori di servizi *online* che forniscono l'accesso a un'ampia quantità di contenuti caricati dagli utenti, per assicurare che per i contenuti protetti i titolari dei diritti dispongano della concreta possibilità di far valere le proprie prerogative (autorizzazione o rimozione). E' inoltre in agenda una revisione della direttiva del 2004 sull'enforcement dei diritti, volta a rafforzare gli strumenti a disposizione dei giudici.

La seconda linea di azione consiste nel riconoscimento a livello europeo, in capo agli editori della stampa periodica, di un nuovo diritto connesso per la riproduzione e la messa a disposizione dei contenuti nel contesto *online*. La proposta, contenuta nella direttiva sul copyright, non si spinge a definire modelli di remunerazione ma fornisce la possibilità agli Stati membri di consentire agli editori, grazie a questo diritto, di avere maggiore potere negoziale per l'utilizzo dei propri contenuti nei confronti dei nuovi prestatori di servizi *online*.

La terza linea di azione consiste nella previsione di nuovi obblighi di trasparenza in capo alle controparti contrattuali degli autori ed esecutori circa gli introiti realizzati grazie al loro lavoro. Anche in questo caso la proposta si limita a definire il contesto, senza spingersi alla definizione degli equilibri contrattuali.

## 6. Alcune considerazioni

Da questa ricognizione delle linee di intervento di cui oggi si discute a livello europeo emerge con chiarezza che, in ragione delle difficoltà di conciliare i diversi interessi e dei vincoli di cui occorre tenere conto per evitare che la riforma produca effetti indesiderati, la modernizzazione del diritto d'autore procede in modo incrementale. Vengono ampliate in modo mirato le eccezioni, viene creato un contesto più

trasparente volto a facilitare l'acquisizione di licenze e il dialogo nei rapporti tra gli *stakeholder*.

Vi è, a dire il vero, nella comunicazione del dicembre 2015 anche una visione di lungo periodo che accenna a una riforma più ampia, volta a superare la natura nazionale del diritto d'autore per giungere a un titolo unico a livello europeo, a cui potrebbe corrispondere una competenza giurisdizionale a livello europeo. Per ora, tuttavia, questa prospettiva non è ancora concretamente in discussione nell'agenda politica. In ogni caso le riflessioni in corso, riguardo ad esempio alla compatibilità con il diritto europeo di clausole di licenza che prevedono restrizioni territoriali, saranno utili anche laddove in futuro si proceda verso questo scenario più ambizioso.